

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D. 13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 4379

li, 29 MAR. 2010

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

Assegno n. 8914159986-04- non trasferibile – **PosteItaliane-** di € 67,00 (sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **CUCURACHI SALVATORE – Viale Arno n. 38/A/28 - BRINDISI.**

Assegno n. 8918132237-01- non trasferibile - **PosteItaliane** - di € 87,72 (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009 - Sig. **CUCURACHI SALVATORE – Viale Arno n. 38/A/28 - BRINDISI.**

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE INQUILINATO

REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO

Il sottoscritto Cucurachi Salvatore, nato a Brindisi il 024/03/1938, assegnatario di un alloggio di ERP [cod.utente: 111 01 080 4547/0] sito nel Comune di Brindisi..(Rione Perrino) al viale Arno 38 scala A,piano..... int.28 dichiara di essere debitore della somma di € 10.047,58(giusta notifica di questo IACP del 12/05/2009 Prot.4613,che ad ogni buon conto si allega al presente atto di rateizzazione) così determinata: € 10.047,58 importo dovuto per canoni arretrati decurtato di € 3.000,00=a seguito di adozione di determinazione n. 617/2009 D di questo IACP e ulteriore versamento in acconto di € ////////// e quindi per un importo definitivo pari a € 7.047,58 (oltre interessi pari a € 144,83) A tal fine il sottoscritto, chiede di poter estinguere il predetto debito di € 7.192,41= secondo l'allegato piano di rateizzazione, che è parte integrante ed inscindibile del presente atto, con rata mensile pari a € 50,00 a decorrere dal 01/04/2010 per un totale di n.47rate ultima reata di € 4.842,41.

Il sottoscritto si impegna altresì a corrispondere gli interessi secondo quanto stabilito per legge, il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensile dovute per canoni di locazione.

Il sottoscritto dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per spese ed interessi sopra citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si dichiara consapevole che la inottemperanza a quanto sopra indicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà la decadenza della regolarizzazione del rapporto locativo e l'annullamento della presente rateizzazione, se non pagata entro i termini previsti della legge regionale n. 5 del 16.03.2009, con conseguente espletamento da parte dello IACP delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, il / la sottoscritto/a si impegna, quindi a corrispondere la complessiva somma di € 7.192,41= [Euro settemilacentonovantadue/41] meglio dettagliata in:

- 1)€ 7.047,58.=canoni arretrati sino a tutto il 31/12/2009:
- 2)€ 144,83=quale importo dovuto per interessi.
- 3) in n°47 rate mensili di € 50,00 ultima rata di € 4.843,41.

L'assegnatario.....

Cucurachi Salvatore

Identificato su esibizione di Carta d'identità N.AQ 7283866 rilasciata dal Comune di Brindisi il 25/07/2008 scade il 24/07/2018 che si allega in copia al presente atto di rateizzazione.

Brindisi, 22/03/2010

L'Istruttore amministrativo
(Piero Coppola)



Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L' I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D. L. LGS n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

- 1- Il trattamento dei dati forniti dalla S.V, è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP;
- 2- Il conferimento dei dati da parte della s,v, è obbligatorio per disposizioni normative (leggi e regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale;
- 3- Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
- 4- I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
- 5- Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L. GS. N. 196/2003, la S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
- 6- Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi e che il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Piero Coppola.

Allegati:

- A)- Copia di comunicazione del
- B)- Copia di piano di rateizzazione:
- C)- Fotocopia di versamento



sul
C/C n. 203729

di Euro 215,48

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010804547/0
CUCURACHI SALVATORE
VIALE ARNO 38 A28
72100 - BRINDISI

87/140 04 12-03-10 R1
0139 €*215,48*
VCYL 0139 €*1,10*
C/C 000000203729 P 0072

Deposito Cauzionale 2010

Scadenza: 10-01-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

----- POSTALBANK - SERVIZIO DI CREDITO AL CLIENTE ----- BancoPosta



sul
C/C n. 203729

di Euro 107,74

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010804547/0
CUCURACHI SALVATORE
VIALE ARNO 38 A28
72100 - BRINDISI

87/140 04 12-03-10 R1
0138 €*107,74*
VCYL 0138 €*1,10*
C/C 000000203729 P 0071

Canone Locazione Gennaio/2010

Scadenza: 10-01-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Heater

POSTE ITALIANE S.p.A.

Rev. Mr. [Signature]

[illegible]

-87, 72

NON TRASFERIBILE

A vista pagate per questo vaglia numero 8918132237-01

OTTAWA SETTE/772

IA C-B BRINDISI

POSTE ITALIANE S.p.A.

11/2/2011

807-613-2237

Euro 67,00

Posteitaliane

A vista pagate per questo vaglia numero 8914159986-04

SESSANTASEITE/00

W. A. C. P. BRINDISI

POSTE ITALIANE S.p.A.

Kenn
1997

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ORDINE CARTOVA del 2022 del GIAMBI EROLO

55. campagna
11.2.2010
Di Stredly
Sten
A1

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASIELLO

Via Amena n.12
72100 Brindisi

Tel./Fax 0831/521503 - 347/9072666

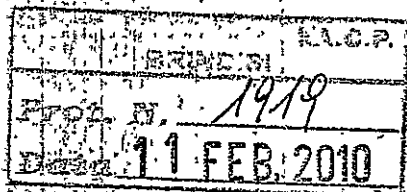
studiolegalemasiello@virgilio.it

Avv. Cass. Ennio Masiello
Avv. Cass. Mauro Masiello
Avv. Rita Memmola

Avv. Antonio Santoro
Avv. Serena Vadacca
Dr. Andrea Bocchini

Brindisi, 10/02/2010

Racc. A/R



Spett. Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Ogg: Regularizzazione rapporto di locazione Cucurachi Salvatore.

Vs. rif. Settore inquilinato n°394 - 111.01.080.4547.0

Formo la presente, in nome e per conto del sig. Cucurachi Salvatore, residente in Brindisi al Viale Arno n°38, int.A28, al fine di significarvi quanto segue:

Con riferimento alla vostra comunicazione, notificata al mio assistito nel gennaio 2010, con la quale si comunicava al sig. Cucurachi la sospensione della procedura di rilascio e l'avvio della procedura di regularizzazione del rapporto locativo dell'alloggio attualmente occupato dal mio assistito, si contesta integralmente la preliminare richiesta di versamento all'Istituto IACP della somma di € 7.370,80 a titolo di canoni locativi arretrati.

Si rileva, infatti, che l'immobile attualmente occupato dal sig. Cucurachi è stato concesso a titolo di custodia fiduciaria con comunicazione del Sindaco del Comune di Brindisi del 09/03/1990 e che, pertanto, la richiesta di arretrati a titolo di canoni di locazione a partire dal 01/04/1990 risulta assolutamente infondata e priva di qualsivoglia riferimento giuridico.

Inoltre, ogni richiesta di pagamento di canoni non pattuiti relativa a periodi antecedenti al mese di gennaio 2005, è da ritenersi assolutamente inammissibile per intervenuta prescrizione del diritto.

Infine, il computo effettuato dallo IACP per la determinazione del canone dovuto dal Sig. Cucurachi relativamente ai periodi pregressi, è basato su di un generico canone oggettivo, mentre la quantificazione del canone locativo nell'edilizia popolare non può prescindere dalla valutazione del reddito e del carico familiare del conduttore, che devono portare alla determinazione del canone soggettivo dovuto all'Istituto proprietario dell'immobile.

Tanto premesso, il Sig. Cucurachi si dichiara comunque fermamente intenzionato alla regularizzazione del rapporto locativo con l'Istituto Autonomo Case Popolari, nonché alla sottoscrizione di un regolare contratto di locazione che, ai fini della determinazione del canone, dovrà comunque tenere conto della situazione reddituale del mio assistito.

Resto in attesa di vostre comunicazioni e porgo distinti saluti.

(Avv. Mauro Masiello)

Avv. Cass. Ennio Masiello
Avv. Cass. Mauro Masiello
Avv. Rita Memmola

St. Cammino
11.2.2010

De Stredily
Sten
St

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASIELLO

Via Arno n.12
72100 Brindisi

Tel./Fax 0831/521503 - 347/9072666

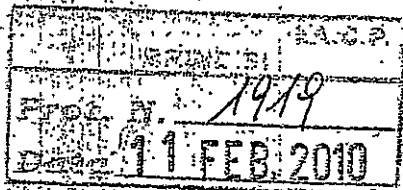
studiolegalemasiello@virgilio.it

Avv. Cass. Ennio Masiello
Avv. Cass. Mauro Masiello
Avv. Rita Memmola

Avv. Antonio Santoro
Avv. Serena Vadacca
Dr. Andrea Bocchini

Brindisi, 10/02/2010

Racc. A/R



Spett. Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Ogg: Regularizzazione rapporto di locazione Cucurachi Salvatore.

Vs. rif. Settore inquilinato n°394 - 111.01.080.4547.0

Formo la presente, in nome e per conto del sig. Cucurachi Salvatore, residente in Brindisi al Viale Arno n°38, int.A28, al fine di significarvi quanto segue:

Con riferimento alla vostra comunicazione, notificata al mio assistito nel gennaio 2010, con la quale si comunicava al sig. Cucurachi la sospensione della procedura di rilascio e l'avvio della procedura di regolarizzazione del rapporto locativo dell'alloggio attualmente occupato dal mio assistito, si contesta integralmente la preliminare richiesta di versamento all'Istituto IACP della somma di € 7.370,80 a titolo di canoni locativi arretrati.

Si rileva, infatti, che l'immobile attualmente occupato dal sig. Cucurachi è stato concesso a titolo di custodia fiduciaria con comunicazione del Sindaco del Comune di Brindisi del 09/03/1990 e che, pertanto, la richiesta di arretrati a titolo di canoni di locazione a partire dal 01/04/1990 risulta assolutamente infondata e priva di qualsivoglia riferimento giuridico.

Inoltre, ogni richiesta di pagamento di canoni non pattuiti relativa a periodi antecedenti al mese di gennaio 2005, è da ritenersi assolutamente inammissibile per intervenuta prescrizione del diritto.

Infine, il computo effettuato dallo IACP per la determinazione del canone dovuto dal Sig. Cucurachi relativamente ai periodi pregressi, è basato su di un generico canone oggettivo, mentre la quantificazione del canone locativo nell'edilizia popolare non può prescindere dalla valutazione del reddito e del carico familiare del conduttore che devono portare alla determinazione del canone soggettivo dovuto all'Istituto proprietario dell'immobile.

Tanto premesso, il Sig. Cucurachi si dichiara comunque fermamente intenzionato alla regolarizzazione del rapporto locativo con l'Istituto Autonomo Case Popolari, nonché alla sottoscrizione di un regolare contratto di locazione che, ai fini della determinazione del canone, dovrà comunque tenere conto della situazione reddituale del mio assistito.

Resto in attesa di vostre comunicazioni e porgo distinti saluti.

(Avv. Mauro Masiello)

[Signature]

TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Brindisi dr. Sergio Mario TOSI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

- 1) PEZZUTO Antonio, n. a Brindisi il 7/2/1965 ed ivi res. in viale Arno, 38 - LIBERO ASSENTE
- 2) CUCURACHI Salvatore, n. a Brindisi il 24/3/1938 ed ivi res. in viale Arno, n. 38 - LIBERO PRESENTE
- 3) DISANTANTONIO Luciano, n. a Brindisi il 16/4/1958 ed ivi res. in viale Arno n. 38 - LIBERO ASSENTE
- 4) SGURA Salvatore, n. a Brindisi l'11/9/66 ed ivi res. in viale Arno n. 38 - LIBERO PRESENTE

Imputati

Del reato di cui agli artt. 110 - 633/639 bis c.p. in quanto, in concorso tra loro occupavano arbitrariamente gli appartamenti di proprietà pubblica dell'IACP di Brindisi ubicati in viale Arno n. 38 (rispettivamente: piano terzo - interno n.9 - piano quarto-interno n. 10, piano nono-interno n.26; piano decimo - interno n. 28; piano decimo - interno n. 29)

Accertato in Brindisi fino al novembre 2003 e in permanenza

Sent. N. 293/07

in data 20/3/07

N. 354/05

Reg.Gen. Trib.

N 5446/03

Reg.Not.reato

depositata in cancelleria

oggi 21.5.07

Il Funzionario
IL CANCELLIERE DI
QUITADAMO Rosalia

Li

Fatto avviso ex art. 15
D.M. n. 334/89

Li

23 MAG. 2007
inviati estratti e avvisi ex
art. 548,3° c., CPP

Li

Fatti avvisi ex art. 548,2°

Li

inviati avvisi e copie ex
artt. 584 e 166 att.CPP

Li

inviato estratto N.
ex art. 28 D.M. n.334/89
al PM sede

Li

inviato estratto ex art.27
D.M. n.334/89

N.

del campione penale

Redatta scheda casellario
II

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con decreto emesso il 7.4.2005, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, "il Gip in sede disponeva la citazione a giudizio di Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi, Luciano Disantantonio e Salvatore Sgura, imputati del reato di cui agli artt. 110- 633 e 639-bis cp, in quanto, in concorso tra loro, occupavano arbitrariamente gli appartamenti di proprietà pubblica dell'I.A.C.P. di Brindisi ubicati in viale Arno n. 38 (rispettivamente: piano terzo - interno 9; piano quarto - interno 10; piano nono - interno 29). Accertato in Brindisi fino al novembre 2003 e in permanenza.

La comparizione veniva disposta per l'udienza del 28.6.2005 dinanzi questo Tribunale in composizione monocratica, seconda sezione penale: in detta udienza. L'istruttoria dibattimentale si articolava nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle difese dei prevenuti, nell'escussione dei testi Carlo Martello (udienza 23.11.2005 e 11.1.2006), Donata Sciurri, Simona Sciurri, Maria Mongelli, Maria Luisa Giannotte, nonché nell'esame degli imputati Antonio Pezzuto e Salvatore Sgura (udienza del 24.10.2006).

Il processo veniva infine discusso dalle parti all'udienza del 20.3.2007, che rassegnavano le conclusioni di cui al verbale, ed il Tribunale decideva come da dispositivo.

2. L'ipotesi accusatoria scaturisce dalle indagini effettuate dalla polizia municipale di Brindisi, che nell'anno 2002 accertava come sei alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari nel palazzo di viale Arno n. 38 erano occupati da persone prive dei requisiti per la loro assegnazione, tra cui gli odierni imputati Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi, Luciano Disantantonio e Salvatore Sgura.

Precisava in particolare il teste Carlo Martello, in servizio presso il suddetto organo di p.g., che da più approfondite verifiche emergeva che tali alloggi, in realtà, erano stati affidati provvisoriamente "in custodia fiduciaria" dal comune di Brindisi ad alcuni abitanti che già occupavano altri alloggi comunali situati in via Po' e via Garigliano, nel rione Perrino di questo comune, i quali erano stati demoliti. L'amministrazione comunale aveva quindi costituito un'apposita commissione, che aveva provveduto a stilare una graduatoria in base alla quale assegnare i citati alloggi, cosiddetti "case parcheggio". Questa graduatoria era stata successivamente approvata dalla giunta municipale di Brindisi con delibera n. 551 del 9.3.1990 (in atti).

Donata Sciurri, coniuge dell'imputato Salvatore Cucurachi rappresentava di essersi trasferita con la sua famiglia in via Arno n. 38 nel 1990, aggiungendo che nell'occasione le chiavi dell'alloggio gli erano state consegnata direttamente dal costruttore della palazzina, presente in loco unitamente ad un ingegnere in rappresentanza del comune di Brindisi.

Simona Sciurti, moglie dell'imputato Salvatore Sgura, riferiva che prima di sposarsi era andata a convivere con l'allora fidanzato presso l'abitazione del cugino del padre della donna, Valdimiro Gianniello, seguendo quest'ultimo allorquando costui si era trasferito in via Arno n. 38.

Chiariva Salvatore Sgura che quanto sopra si era verificato nel 1990, dovendo lo stabile di via Po' nel quale la coppia coabitava con il citato Valdimiro Gianniello essere abbattuto perché pericolante.

Anche Maria Mongelli, suocera dell'imputato Antonio Pezzuto, dichiarava di essersi trasferita nel 1990 presso la "casa parcheggio" di viale Arno n. 38, dove anche il prevenuto era andato ad abitare nel 1995 a seguito del matrimonio contratto con sua figlia, e ciò a causa delle precarie condizioni economiche che non avevano consentito alla coppia di reperire altro alloggio.

Tale versione dei fatti veniva puntualmente riscontrata anche dalla figlia della Mongelli, Maria Luisa Giannotte, e dallo stesso Antonio Pezzuto.

3. Sulla scorta delle emergenze istruttorie reputa il Tribunale che la pubblica accusa non abbia fornito al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della penale responsabilità degli odierni imputati, essendo carente, nel caso di specie, il comportamento idoneo ad integrare la fattispecie criminale ipotizzata (da ultimo, si veda Cass., sez. II, sentenza n. 2337 del 2006).

Premesso infatti che nel reato di cui all'art. 633 cp il concetto di invasione va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente (Cass. 22.2.2000, Faggi, rv. 215704), la semplice detenzione da parte dei prevenuti degli alloggi di via Arno n. 38 al momento dei controlli effettuati dalla polizia municipale di Brindisi non rappresenta comportamento tale da poter essere qualificato come invasione in senso penalistico. Del resto, se tale comportamento fosse stato attuato in violazione dei vincoli imposti all'assegnatario, ciò può rilevare ai fini amministrativi o civilistici, ma non è sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 cp. In particolare, poi, sembra comunque mancare l'elemento soggettivo del reato. Infatti, il reato presuppone nell'agente il dolo specifico dell'occupazione della cosa altrui al fine di trarne profitto e la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato non discende in modo automatico dalla consapevolezza che la proprietà contestava la legittimità dell'occupazione, ancorché si voglia ipotizzare che gli imputati fossero consapevoli dei divieti imposti dall'ente proprietario. Occorre la dimostrazione di un qualche elemento positivo idoneo a comprovare che l'intento degli odierni prevenuti fosse proprio quello di sottrarre le unità immobiliari indicati in rubrica alla disponibilità dell'IACP, elemento che manca assolutamente nel caso di specie quantomeno in relazione alle posizioni di Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi e Salvatore Sgura, ove al contrario la dedotta autorizzazione ottenuta dal legittimo detentore - seppure a titolo di "custodia fiduciaria" - dimostra la mancanza di qualsiasi dolo nel

senso voluto dall'art. 633 cp.

Si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto (vedi sent. n. 6949, del 17.5.1988 - 9.5.1989 sez. II ric. Oliva, rv. 181298). È stato affermato, da un'opinione giurisprudenziale che si ritiene di confermare nel presente caso, che la condotta tipica del reato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633, infatti, non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene (detenzione per meglio dire, nel caso di specie, sia pure mediata dalla figura del legittimo assegnatario) deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 14.1.1994, Lazoi). Del resto, è stato anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la sola consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione di un altrui bene immobile non vale, di per sé, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 cp, caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, non potendosi in particolare confondere - nel caso di beni demaniali - l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cass., sez. II, sent. n. 14799 del 24.1.2003 - 28.3.2003, ric. Ruffino, rv. 226432).

Il comportamento di Pezzuto, Cucurachi e Sgura, pertanto, per quanto in ipotesi non conforme a diritto, risulta dunque mancare anche di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa.

Tutti gli imputati devono in conclusione essere mandati assolti perché il fatto non sussiste, non essendo emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale certi e sufficienti elementi di prova di responsabilità a carico degli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'artt. 530 cpp assolve Antonio Pezzuto, Salvatore Cucurachi, Luciano Disantantonio e Salvatore Sgura dal reato contestato perché il fatto non sussiste; indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Brindisi, 20.3.2007

Il giudice

dr. Sergio Mario Tosi
Sergio Mario Tosi



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 2837

Data 28/03/2008

**Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.**

**111010804547 - 0
CUCURACHI SALVATORE
VIALE ARNO, 38/A/28
72100 BRINDISI**

Oggetto: Legge Regione Puglia n. 1 del 12.01.2005-Art.60 - Legge Regione Puglia n. 40 del 31.12.2007 -art. 3 comma 20 - Regularizzazione rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Trasmissione modulo-domanda.

Con la legge n. 40 del 31.12.2007, all'art. 3-comma 20-, la Regione Puglia ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di regularizzazione del rapporto locativo, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei confronti di quanti li occupino senza titolo, alla data del 30 novembre 2004 e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore.

Com'è noto, la legge in questione prevede, tra l'altro, che alle stesse condizioni, possono chiedere la regularizzazione anche coloro i quali hanno ottenuto in concessione l'alloggio di erp in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia.

Tutto ciò premesso, questo Istituto, d'intesa con il Comune di Brindisi, al fine di consentire di regularizzare la vs/ situazione alloggiativa, con la presente, in allegato, invia modulo-domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere presentato dalla S.V. a questo Istituto per i successivi adempimenti.

In caso di inottemperanza, trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della presente, questo Istituto provvederà ad avviare le procedure di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo dalla S.V..

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Istituto che potrà essere contattato, anche telefonicamente per informazioni e chiarimenti, al n. 0831/225710.

Distinti saluti,

**Il Responsabile Settore
Patrimonio-Casa del Comune di Brindisi
Dott. Arch. Valerio Costantino**

**Il Responsabile Settore Inquilinato Iacp
Dott. Franco Stasi**

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 2837

Data 28/03/2008

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

111010804547 - 0
CUCURACHI SALVATORE
VIALE ARNO, 38/A/28
72100 BRINDISI

Oggetto: Legge Regione Puglia n. 1 del 12.01.2005-Art.60 - Legge Regione Puglia n. 40 del 31.12.2007 -art. 3 comma 20 - Regularizzazione rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Trasmissione modulo-domanda.

Con la legge n. 40 del 31.12.2007, all'art. 3-comma 20-, la Regione Puglia ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione del rapporto locativo, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei confronti di quanti li occupino senza titolo, alla data del 30 novembre 2004 e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore.

Com'è noto, la legge in questione prevede, tra l'altro, che alle stesse condizioni, possono chiedere la regolarizzazione anche coloro i quali hanno ottenuto in concessione l'alloggio di erp in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia.

Tutto ciò premesso, questo Istituto, d'intesa con il Comune di Brindisi, al fine di consentire di regolarizzare la vs/ situazione alloggiativa, con la presente, in allegato, invia modulo-domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere presentato dalla S.V. a questo Istituto per i successivi adempimenti.

In caso di inottemperanza, trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della presente, questo Istituto provvederà ad avviare le procedure di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo dalla S.V..

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Istituto che potrà essere contattato, anche telefonicamente per informazioni e chiarimenti, al n. 0831/225710.

Distinti saluti,

Il Responsabile Settore
Patrimonio-Casa del Comune di Brindisi
Dott. Arch. Valerio Costantino

Il Responsabile Settore Inquilinato Iacp
Dott. Franco Stasi

Prospetto di calcolo Canoni Oggettivi

38 A 28

Anno Costruzione Costo Base Tipologia Demografia Ubicazione Livello Conservazione Superficie

1989	390,96	0,80	0,95	1,00	1,00	83,93
------	--------	------	------	------	------	-------

Totale al netto dell' abbattimento del 70% previsto per legge: € 9.420,77

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 68422) - SI [3] Ed. 07/05



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

17831243089

Numero

BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

111010804547 0

CUCURACHI SALVATORE

VIALE ARNO

72100 BRINDISI

38 A 28

C.A.P. _____

Cucurachi Salvatore

CR

Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata al sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

244

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0033/EP 0305 - Mod. 23 IP - MCD, 01304 (ex 10422) - St. 14 Ed. 0705



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a

72100



Brindisi

S.p.A. CONT.

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro _____

1356108872

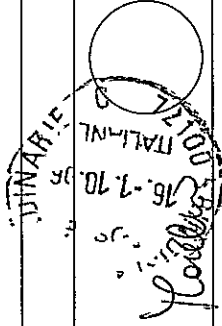
Numero
BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario VERONICA SALVATORE

Via le ARNO n. 38/A 128

C.A.P. 72100 Località BRINDISI



Enzo e Lr Moine

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata